



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –
e-mail: comunesannicola@libero.it



N° 84 Registro deliberazioni

COPIA

Del 24 ottobre 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Proposta di Convenzione di utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura") attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria.

L'anno duemilatredecim il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 09,00 nella sala delle adunanze, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MELE BARBARA	SINDACO	SI	
MADEO EUGENIO	VICE SINDACO		SI
SANGINETO CONCETTA	ASSESSORE	SI	
DI SANTO EGIDIO PIETRO	ASSESSORE	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Tallarico Daniela

La Signora Barbara Mele, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto: " Approvazione Proposta di Convenzione di utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura") attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria", che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, 1° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, facendola propria la proposta predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto: " Approvazione Proposta di Convenzione di utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura") attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria".

allegati:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione Proposta di Convenzione di utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura") attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 6 febbraio 2011 il Comune di San Nicola Arcella e la So.ri.Cal hanno stipulato una Convenzione di utenza, nella quale sono state disciplinate le modalità di pagamento del debito scaduto;
- che successivamente, con delibera di G.C. n. 19 del 19 aprile 2012, è stato approvato un piano di rientro con la So.ri.Cal;
- che per insufficiente disponibilità di cassa questo Ente non ha potuto onorare i pagamenti relativi a detti piano di rientro;
- che la So.ri.Cal. si è resa disponibile a rivedere ulteriormente i termini di pagamento del debito pari ad Euro 514.762,75, rinunciando agli interessi moratori e alle spese legali forfettarie;

VISTO il nuovo testo di Convenzione di utenza, protocollato agli atti del Comune in data 10 ottobre 2013 al n. 7705, e in particolare l'art. 7 che disciplina i termini del nuovo piano di rientro;

RAVVISATA la necessità di approvarla, dando nel contempo, al Responsabile dell'Area Finanziaria gli indirizzi per ottemperare alla stessa, effettuando i pagamenti dovuti nei termini ivi stabiliti;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE:

- 1) di approvare la nuova Convenzione di utenza per la somministrazione dell'acqua per gli usi potabili, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composta da nn. 10 articoli, ed in particolare il nuovo piano di rientro disciplinato dall'art.7 della stessa, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione;
- 2) di dare atto che la presente convenzione sostituisce i precedenti piani di rientro;
- 3) di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali alla stipula della convenzione predetta, nonché alla trasmissione alla Società So.Ri.Cal;
- 4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
f.to Mele Barbara

ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

Approvazione Proposta di Convenzione di utenza per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura") attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Mammoliti Salvatore Remigio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE-----

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Mammoliti Salvatore Remigio

Se non
conviene



Spett.le
Comune di SAN NICOLA ARCELLA
Via Nazionale, 1
87020 San Nicola Arcella (CS)

Alla Cortese Attenzione del Sindaco
Dott.ssa Barbara Mele

Catanzaro, 10.10.2013

Prot. 3954

Oggetto: Proposta di stipula Convenzione di Utenza So.Ri.Cal. S.p.A. – Comune di San Nicola Arcella.

Facendo seguito all'incontro tenutosi con il ns. referente per la sede zonale di Bonifati, con la presente si trasmette il testo di Convenzione di Utenza So.Ri.Cal.S.p.A./Comune di San Nicola Arcella che, all'art. 7 (Piano di Rientro), recepisce i termini di pagamento convenuti ed accordati all'Ente affinché provveda alla regolarizzazione del debito accumulato nei confronti della Scrivente Società, pari ad € 514.762,75 oltre accessori, per forniture idropotabili erogate e non corrisposte a tutto il 2° trimestre 2013.

Corre l'obbligo di precisare che il piano di dilazione concesso al Comune (le cui scadenze sono riportate all'art. 7.3) nonché l'abbuono degli interessi moratori e delle spese legali forfettarie - condizionato al rispetto di tutte le obbligazioni di pagamento - si intenderà formalmente efficace solo a seguito di approvazione in sede di Giunta Municipale e conseguente sottoscrizione - da parte del Sindaco *pro tempore* - dell'allegato testo di Convenzione di Utenza che dovrà essere trasmesso presso i nostri uffici in triplice copia.

Si segnala che in caso di mancato positivo riscontro, e comunque fin tanto che la Società non avrà ricevuto la documentazione sopra richiesta, si porrà in essere ogni utile azione finalizzata alla riscossione dei crediti, non esclusa la riduzione della portata della fornitura idrica all'Ente, in un'ottica quantomeno di contenimento dei propri costi di gestione.

Restando a disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti, si trasmettono distinti saluti.

Il Responsabile AFC

Dott. Simone Lo Piccolo



ISO 9001 - Cert.n. 4979/1

So.Ri.Cal. S.p.A
Società Risorse Idriche
Calabresi
In liquidazione

Servizio Gestione Clienti
Per Info:
Dott.ssa Manuela Guarneri
Tel 0961 - 767210

Sede Legale:
88100 Catanzaro
Viale Europa, 35
Loc Germaneto

P. IVA e Cod. Fiscale
02559020793

88100 Catanzaro - Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto

Fax 0961 - 368043
e.mail: m.guarneri@soricalspa.it

Cap. Soc.
€13.400.000,00

Iscr. Reg. Imprese di
Catanzaro R.E.A. 169545

Mod.015 Rev.00

CONVENZIONE DI UTENZA

per la somministrazione dell'acqua per usi potabili ("Fornitura")

attraverso il complesso degli acquedotti regionali della Calabria.

Tra: **SO.RI.CAL. s.p.a. – Società Risorse Idriche Calabresi ("Fornitore" o Sorical) in liquidazione**, con sede in Catanzaro Lido (CZ), località Germaneto, Viale Europa 35, c.f., p. Iva e n. reg. imprese CZ: 02559020793, nelle persone dei liquidatori e legali rappresentanti p.t. Dott. Sergio GIORDANO e Dott. Baldassare QUARTARARO.

E: **COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA ("Utente" o "Comune")**, c.f.: 00345230783 in persona del legale rappresentante, Sindaco *pro tempore* Sic.ra MELE Barbara.

PREMESSO con valore di patto:

- a) CHE Sorical è affidataria della gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili giusta convenzione ("Concessione") con la Regione Calabria, rep. N. 41022, racc. n. 11224 del 13.06.2003 per notar Antonio Andreacchio di Soverato, espressamente considerata ai fini del presente atto;
- b) CHE nei confronti del Comune, già prima d'ora Utente della Fornitura, Sorical si è resa disponibile a soprassedere dall'insistere nel pretendere l'integrale soddisfazione di tutte le sue ragioni creditorie derivanti dalla Fornitura, a fronte di una regolazione più efficace del rapporto e della futura correttezza;
- c) CHE il Comune, considerate le proprie esigenze e liberamente apprezzato il contenuto delle condizioni contrattuali negoziate, ha ritenuto a sua volta conveniente sottoscrivere il presente atto ("Convenzione") ed assicurare la correttezza del rapporto;
- d) CHE con tali reciproche disponibilità e concessioni le parti intendono per quanto di ragione comporre e prevenire ogni questione insorta o insorgenda tra loro in relazione alla Fornitura;
- e) CHE alla stipula della presente Convenzione, che sostituisce ogni precedente atto ed accordo tra le parti, il Comune addiviene in virtù di delibera di G.C. n. _____ del _____ e della D.C.C. n. _____ del _____.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Fornitura.

- 1.1 Il Fornitore si obbliga ad erogare il quantitativo di acqua necessario all'Utente per gli usi potabili locali, compatibilmente con la capacità di alimentazione del sistema acquedottistico del Fornitore, e a sua volta l'Utente si obbliga ad approvvigionarsi della

risorsa idrica necessaria presso il Fornitore, salvo che per la parte da esso non soddisfatta.

- 1.2 L'Utente si obbliga a pagare al Fornitore il corrispettivo della Fornitura, secondo le tariffe 'a gravità' ed a 'sollevamento/trattamento' vigenti, per come sino ad ora approvate dalla Regione Calabria, e per come nel prosieguo saranno determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), giusta MTT (Metodo Tariffario Definitivo) allegato alla delibera AEEG n. 585/2012/R/idr, e MTD (Metodo Tariffario Definitivo) che sempre l'AEEG andrà a deliberare, e che So.Ri.Cal provvederà a comunicare all'Utente.

Art. 2 – Modalità della Fornitura.

- 2.1 La Fornitura si effettua con le specifiche tecniche ed ai punti di consegna dell'acqua all'Utente (muniti di relativo contatore del Fornitore, cui compete la cura e l'onere delle relative installazioni, manutenzioni e sostituzioni), con relativa tipologia di erogazione a fini tariffari pattiziamente consolidata, di cui all'*Allegato Tecnico* al presente atto, di cui è parte integrante. Il Fornitore comunicherà le variazioni tecniche eventualmente sopravvenute e la variazione s'intenderà recepita contrattualmente salvo motivata contestazione dell'Utente nel termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione stessa.
- 2.2 Il Fornitore potrà ridurre la quantità di acqua erogata per rispettare le priorità di alimentazione del sistema acquedottistico del Fornitore, anche quindi in caso di manifesta sproporzione tra l'acqua attinta dall'Utente e il reale fabbisogno della comunità locale. A sua volta l'Utente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni dato utile alla valutazione del suo fabbisogno idrico, su base annuale e comunque ad ogni richiesta fattane dal Fornitore.
- 2.3 Il Fornitore potrà, con preavviso di almeno 15 giorni salve le urgenze, ridurre, sospendere o interrompere la Fornitura, per cause di forza maggiore o per necessità derivanti dalla gestione degli impianti, dalla disponibilità di acqua o per morosità dell'Utente nel pagamento di una qualsiasi delle scadenze previste nella presente Convenzione, non sanata entro 15 giorni da apposita diffida, senza che l'Utente possa opporvisi, né ridurre, sospendere o interrompere il pagamento di quanto dovuto, o avanzare pretese, essendo ciò espressamente considerato nell'equilibrio contrattuale.
- 2.4 Il Fornitore è responsabile della qualità dell'acqua fornita ai punti di consegna, nei sensi di cui alla Concessione e alle previsioni inderogabili di legge. Nei casi in cui in un serbatoio o in un qualsivoglia altro nodo di recapito gestito dal Fornitore, vi sia la

contemporanea immissione di altra risorsa idrica di provenienza diversa dagli schemi acquedottistici gestiti dal Fornitore, la responsabilità del Fornitore stesso è limitata alla qualità dell'acqua immediatamente a monte della immissione. L'Utente è unico responsabile, anche verso terzi, della qualità dell'acqua e del servizio idrico a valle dei punti di consegna.

2.5 Il Fornitore potrà apportare variazioni alle modalità di Fornitura, con preavviso scritto di 30 giorni, e l'Utente potrà recedere dalla Convenzione nei 30 giorni successivi qualora le variazioni siano rilevanti e meno favorevoli per l'Utente.

Art. 3 – Contabilizzazione e pagamento.

3.1 Il volume della Fornitura idrica è preventivato in 1.094.500 di metri cubi. Il Fornitore si riserva di variare tale valore in base ai dati storici acquisiti, con comunicazione all'Utente, che potrà muovere motivate contestazioni nel termine perentorio dei successivi 20 giorni.

3.2 Sulla base del volume preventivato della Fornitura, il corrispettivo annuale previsto è di € 219885,05 più Iva. Tale valore potrà essere modificato annualmente dal Fornitore per variazioni tariffarie e/o del volume preventivato della Fornitura.

3.3 Detto importo annuo verrà fatturato trimestralmente dal Fornitore nella misura risultante dalla lettura dei contatori ai punti di consegna, che avverrà almeno due volte l'anno (attualmente secondo e quarto trimestre solare); e per i trimestri per i quali non si sia effettuata la lettura verrà fatturato un importo in acconto pari al 25% del corrispettivo annuale preventivato.

3.4 In caso di variazione del fabbisogno di risorsa, l'Utente, con formale istanza da presentare al Fornitore, potrà richiedere un incremento di fornitura rispetto al quantitativo previsto ai precedenti commi 3.1 e 3.2 della presente Convenzione. Il Fornitore, una volta accertate le disponibilità della risorsa e dello schema acquedottistico di riferimento, concederà – entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza – l'incremento di fornitura richiesto, solo se, alla data della richiesta, l'Utente sarà adempiente al pagamento delle obbligazioni di pagamento di cui ai successivi art. 3.6 e 7.3 della presente Convenzione;

3.5 Il Fornitore inviterà l'Utente, con preavviso di almeno 3 giorni, a presenziare alla lettura dei contatori, e le misurazioni del Fornitore si intenderanno definitivamente accettate se l'Utente non presenzierà o non verbalizzerà motivate contestazioni.

3.6 Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data della fattura, anticipata via fax dal Fornitore.

3.7 Per tutte le comunicazioni e convocazioni l'Utente indica i seguenti recapiti fax e/o di posta elettronica: _____.

Art. 4 – Durata.

4.1 La presente Convenzione e la relativa Fornitura durano per tutta la effettiva durata della Concessione, attualmente prevista fino al 2034, con facoltà per l'Utente di recedere, una volta decorso un triennio dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con preavviso raccomandato di un anno.

Art. 5 – Affidamento del servizio idrico dell'Utente.

5.1 Qualora l'Utente affidi a terzi soggetti, pubblici o privati, la gestione del proprio servizio idrico, dovrà effettuare immediata comunicazione al Fornitore, e procurare l'adesione dell'affidatario alla presente Convenzione, nonché garantire il rispetto da parte del nuovo soggetto delle previsioni e delle obbligazioni di pagamento. L'Utente resterà comunque obbligato nei confronti del Fornitore a termini della presente Convenzione per il caso di mancata adesione dell'affidatario o suo inadempimento.

5.2 In caso di istituzione della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale cui afferisce l'Utente, quest'ultimo è liberato nei confronti del Fornitore soltanto dal momento in cui il gestore del S.I.I. stipuli nuova convenzione di utenza con il Fornitore che dovrà essere assistita da garanzie idonee a sostituire la responsabilità diretta dell'Utente ente pubblico.

Art. 6 – Servizio di agevolazione all'Utente.

6.1 L'Utente potrà richiedere a Sorical di attivare il servizio di agevolazione nell'organizzare i processi dell'Utente di accertamento ed esazione tariffaria verso l'utenza finale, previsto opzionalmente all'interno del servizio acquedottistico regionale e relativa Concessione a fronte di un apposito corrispettivo, ed a tal fine si impegnerà a fornire a Sorical ogni dato ed informazione utile per le sue valutazioni e per la presentazione di proposta operativa ed economica, sulla quale l'Utente si impegnerà a provvedere motivatamente entro 90 giorni dalla ricezione della proposta stessa o delle integrazioni o modifiche eventualmente richieste dall'Utente.

6.2 La presentazione della proposta implica interesse della stessa Sorical all'attivazione del servizio per l'ottimizzazione dell'adempimento dell'Utente alle obbligazioni del rapporto di Fornitura, per cui Sorical potrà costituire in mora l'Utente per il mancato rispetto degli impegni e dei termini previsti al comma precedente, e decorsi invano 30 giorni dalla messa in mora l'Utente sarà senz'altro considerato gravemente inadempiente, a tutti gli effetti della presente convenzione.

Art. 7 – Piano di rientro.

7.1 L'Utente è debitore a tutto il 2° trimestre 2013 del complessivo importo di € 552.431,49 così composto: € 510.476,03 per sorta capitale; € 4.283,72 fattura VFB13/0031 del 22/07/2013 per allacciamento idrico in località "Vannefora Alta"; € 27.668,74 a titolo di interessi moratori calcolati sul mancato pagamento al 31.10.2008, oltre interessi moratori maturati successivamente al 31.10.2008 calcolati al tasso di cui al successivo Art. 8.3; € 10.000,00 a titolo di spese legali forfettarie, per un totale di € 522.431,49.

7.2 Il Fornitore, a fronte della più efficace regolazione dei rapporti di cui alla presente Convenzione, ha acconsentito a concedere al Comune un pagamento dilazionato del predetto debito, per complessivi € 514.762,75, abbuonando su quanto dovuto in conto accessori la differenza di € 37668,74 a condizione del puntuale rispetto dei pagamenti di cui al comma che segue e dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento della Fornitura corrente e delle altre obbligazioni di cui al presente atto.

7.3 Pertanto l'Utente si obbliga a pagare il complessivo importo di € 514.762,75 , fermo restando il rispetto delle obbligazioni di pagamento di cui al precedente art. 3, con le modalità di cui al seguente *piano di rientro*:

- Acconto di € 90.000,00 da pagarsi entro il 30/09/2013
- Il residuo debito di € 424.762,75 sarà pagato mediante:
 - n. 3 rate mensili ciascuna di € 10.000,00 da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a partire da Gennaio 2014 fino a Marzo 2014;
 - n. 9 rate mensili da € 20.000,00 da corrispondersi entro il 10 di ciascun mese a decorrere da Aprile 2014 fino a Dicembre 2014;
 - n.12 rate mensili da € 17.896,90 da corrispondersi entro il 10 di ciascun mese a decorrere da Gennaio 2015 fino a Dicembre 2015.

Art. 8 – Disposizioni comuni.

8.1 Il Comune assume l'obbligo, essenziale per il Fornitore, di emettere e comunicare, delegazione di pagamento al Tesoriere per le obbligazioni di pagamento previste nell'art.7, o fornire fideiussione bancaria o garanzia alternativa di gradimento del Fornitore, tassativamente entro tre mesi dalla data del presente atto.

8.2 L'Utente decadrà automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e dell'abbuono, di cui al precedente Art. 7, e sarà quindi tenuto al pagamento immediato dell'intero importo dovuto e non ancora pagato di cui all'art. 7, in uno qualsiasi dei seguenti casi: (i) ritardo di pagamento protrattosi per almeno 40 giorni rispetto ad una qualsiasi scadenza di pagamento prevista nella presente convenzione, anche per

Fornitura corrente; (ii) mancato esatto e puntuale rispetto di una delle obbligazioni o pattuizioni che il presente atto definisce essenziali; (iii) altro grave inadempimento dell'Utente.

- 8.3** Il ritardo nel pagamento di qualsivoglia importo dovuto o debendo in base al presente contratto comporta l'automatica applicazione, anche nei casi di cui al precedente comma 2, degli interessi moratori previsti dalla legge per i rapporti commerciali di fornitura.
- 8.4** Gli importi dovuti a scadenze eventualmente già decorse alla data di sottoscrizione del presente atto dovranno essere pagati tutti entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.
- 8.5** Con la sottoscrizione del presente atto il Comune espressamente rinuncia a tutte le contestazioni sollevate in tutti i giudizi tra loro pendenti (considerati dalle parti ai fini del presente atto anche se non espressamente indicati) che verranno lasciati estinguere per cessata materia del contendere. Le parti si danno reciproca garanzia e manleva rispetto a pretese per spese e compensi professionali dei rispettivi difensori, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto. I titoli esecutivi formati, anche a seguito dell'estinzione dei giudizi di cui sopra, saranno utilizzabili dal Fornitore in qualsiasi momento in caso di inadempimento dell'Utente ad uno qualsiasi dei pagamenti comunque dovuti, ed i pagamenti effettuati dall'Utente a valere sul piano di rientro di cui all'art. 7 saranno imputati agli importi recati dai titoli esecutivi solo dopo che l'Utente avrà pagato ogni altro importo dovuto.
- 8.6** Il Comune – quale patto essenziale – sin d'ora accetta che Sorical ceda in tutto o in parte a terzi i crediti verso il Comune derivanti dal presente atto e più in generale dal rapporto di fornitura idrica tra loro intercorrente, obbligandosi a formalizzare ulteriormente tale accettazione e/o autorizzazione ogni volta che Sorical lo richieda, e a compiere ogni atto parimenti utile od opportuno per il buon fine e la miglior realizzazione della cessione dei crediti, ivi incluso ovviamente lo stanziamento in bilancio della somma di cui al precedente art. 7, e di tutti gli importi fatturati da Sorical per la fornitura corrente a decorrere dal 3° trimestre 2013 così come previsto dalla normativa vigente, nel rispetto delle pattuizioni del presente atto.

Art. 9 – Foro competente.

- 9.1** Per qualsivoglia controversia tra le parti si conviene espressamente la competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 10 – Registrazione.

Il presente contratto ha per oggetto prestazioni assoggettate a fatturazione con Iva e si registra solo in caso d'uso. Le imposte, spese, tasse, sovrattasse, interessi e penali, anche relativamente agli eventuali titoli giudiziari, sono interamente a carico dell'Utente.

Per l'Utente, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

ALLEGATO TECNICO

alla Convenzione di Utenza fra SORICAL e il COMUNE di SAN NICOLA ARCELLA

La Fornitura oggetto della Convenzione di Utenza è erogata a mezzo dei seguenti sistemi acquedottistici e punti di consegna, e con l'indicata tipologia ai fini dell'applicazione tariffaria di cui:

CODICE CENTRO	DESCRIZIONE PUNTO DI CONSEGNA	ZONA	CONTATORE INSTALLATO				% FORNITURA A GRAVITA'	% FORNITURA A SOLLEV. E/O TRATTAM.	ACQUEDOTTO
			MATRICOLA	MARCA	TIPO	DN.			
CS2078125C0001	VANNEFORA	BONIFATI	99WWK51746	SCHLUMBERGER	WOLTMANN	50	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0002	ANSA DELL'ELCE	BONIFATI	00/210794	BOSCO	TURBINA	1"	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0003	CAPOLUOGO III	BONIFATI	100114001	SENSUS	MeiStream	100	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0004	SERBATOIO ALTO	BONIFATI	98WWP27170	SCHLUMBERGER	WOLTMANN	125	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0006	CAPOLUOGO I	BONIFATI	95275277	I.C.A.	WOLTMANN	100	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0007	CAPOLUOGO II	BONIFATI	D080K052836	ACTARIS	WOLTMANN	150	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0008	SAN GIORGIO	BONIFATI	100113951	SENSUS	MeiStream	50	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0009	BOCCA DELLA GIARA	BONIFATI	98WWN18220	SCHLUMBERGER	WOLTMANN	80	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0010	VANNEFORA BASSA	BONIFATI	100113916	SENSUS	Meistream	50	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0011	VANNEFORA LATO NORD	BONIFATI	100113946	SENSUS	MeiStream	50	100	0	SANTO NOCAIO
CS2078125C0012	VANNEFORA ALTA	BONIFATI	100113921	SENSUS	MeiStream	50	100	0	SANTO NOCAIO

Per l'Utente, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

Per il Fornitore, in data _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Barbara Mele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Daniela Tallarico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi dal 29 ottobre 2013 al 13 novembre 2013 come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

E' stata comunicata, con lettera n° 8120 del 29 ottobre 2013 ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Che la presente deliberazione è esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267/2000);

perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 29 ottobre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Daniela Tallarico

AVVERTENZA

“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.”

Dalla Residenza Municipale, 29 ottobre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Daniela Tallarico

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Rilasciata per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Daniela Tallarico